



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

ACCORDO – TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA ¹

Con la presente scrittura privata di fornitura (di seguito “Accordo”), tra:

- **Società Agricola Agriman S.r.l.** con sede legale in Via Stazione, n. 80 - 30035 Mirano (VE), iscritta al registro delle imprese di Venezia Rovigo, con numero di codice fiscale 04048850277, partita IVA n. 04048850277, nel presente atto rappresentata dal Sig. Zanetti Nicola, nato a Monselice (PD) il 14/07/1993, in qualità di Rappresentante dell’Impresa, da qui in avanti chiamata “Gestore”;

e

- **Orti dei Berici Società Cooperativa Agricola** con sede legale in Via Enzo Ferrari, n. 6/8 - 36026 Poiana Maggiore (VI), iscritta al registro delle imprese di Vicenza, con numero di codice fiscale 03244960245, partita IVA n. 03244960245, nel presente atto rappresentata dal Sig. Buratti Filippo, nato a Noventa Vicentina (VI) il 30/09/1984, in qualità di Rappresentante dell’Impresa, da qui in avanti chiamata “Fornitore”;

premesse che

- a) il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione degli effluenti zootecnici ai fini della tutela delle risorse idriche dall’inquinamento da nitrati di origine agricola e la riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184 bis e 185 del D. Lgs. N. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- b) il Gestore gestisce un impianto di biodigestione e produzione di biometano avanzato da biogas da biomasse agricole mediante la valorizzazione degli effluenti zootecnici (di seguito “effluente”) e dei sottoprodotti (di seguito “sottoprodotti”), autorizzato e realizzato in base alla DGRV n. 1709 del 26/10/2016 e ss.mm.ii., situato in Via Agora, n. 31 - 36025 Noventa Vicentina (VI), aventi le caratteristiche elencate al medesimo comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il Fornitore conduce un ² attività di raccolta, cernita, magazzinaggio, lavorazione, trasformazione e condizionamento di cipolle e altri prodotti agricoli in Via Enzo Ferrari, n. 6/8 - 36026 Poiana Maggiore (VI), dal cui ciclo produttivo ottiene ³ sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi nelle quantità tal quale fino a circa 50 t annue a seconda dell’andamento stagionale;
- d) tale attività rientra nella classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 10.39.00;

¹ Ex articoli 184 bis e 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

² Indicare se trattasi di allevamento zootecnico, nel rispetto di tutte le normative ambientali e che riguardano il benessere animale, ovvero di altra attività (*da specificare*).

³ Effluente zootecnico (materie fecali di origine zootecnica), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso ex comma 1, lettera f) art. 185 del D. Lgs. N. 152/2006 ovvero sottoprodotto (*da specificare*) ex comma 184 bis del medesimo decreto Legislativo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

- e) il sottoprodotto oggetto del presente Accordo è pertanto costituito da ⁴ residui dell'attività agroalimentare, nello specifico sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi il cui materiale di base è il seguente:
- verdure fuori pezzatura (cipolle),
- f) per i sottoprodotti oggetto del presente Accordo ricorrono la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera qq) nonché le condizioni di cui al comma 1, o i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
- sono originati da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione dei materiali medesimi;
 - è certo che saranno utilizzati, nel corso di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del Gestore;
 - saranno utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale buona pratica industriale o agricola;
 - presentano tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, e il loro uso specifico è legittimo e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- g) pertanto, le biomasse (sottoprodotti) utilizzate nell'ambito del processo di produzione di biometano da biomasse attuato dal Gestore e oggetto del presente Accordo non costituiscono rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

considerato inoltre che

- h) il Gestore ha presentato istanza di adesione al sistema nazionale di certificazione in conformità al D. Ministeriale 14/11/2019 “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, alle norme UNI 11567 e UNI 11429, alla legislazione vigente e all'RT 31 di ACCREDIA, in qualità di soggetto coordinatore del gruppo, in quanto operatore economico che gestisce l'impianto di produzione del biogas;
- i) si intende aderire come “gruppo” al sistema nazionale di certificazione e che tale gruppo viene istituito mediante contratti scritti stipulati fra i suoi membri che definiscono anche le modalità di conferimento delle materie prime al digestore e le cui caratteristiche sono descritte al punto 8 della UNI 11567;
- j) Il gestore/coordinatore del gruppo è il soggetto giuridico responsabile nei confronti dell'OdC per il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione e dei requisiti interni applicabili al gruppo;

Tutto ciò premesso, e considerate le premesse parti integranti e sostanziali del presente Accordo, tali da costituire un unico inscindibile contesto con le pattuizioni del presente atto,

⁴ Descrivere dettagliatamente il contenuto della tipologia della biomassa oggetto dell'Accordo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

si conviene e si stipula quanto segue

1. OGGETTO DELL'ACCORDO

- a) Il presente Accordo disciplina il rapporto di conferimento/ritiro del sottoprodotto intercorrente tra il Fornitore, dai cui cicli di produzione originano dette biomasse, e il Gestore, che le ritira e che le utilizza esclusivamente per la produzione di biometano, nell'ambito del gruppo cui alla lettera i), nell'impianto di cui al p.to b) della premessa con le finalità indicate nelle premesse.
- b) Le biomasse oggetto di cessione/ritiro nell'ambito del rapporto disciplinato dal presente Accordo devono possedere le seguenti caratteristiche chimico/fisiche ^{5 6}
- quantità totale di azoto (kg): circa 188 kg ± 5%;
 - sostanza secca (s.s.) (%): circa 12,5 % ± 10%
- c) Le biomasse non devono, altresì, contenere materiale classificabile come rifiuto ai sensi della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI REALIZZATIVE

- a) L'obbligo del Fornitore di fornire le biomasse al Gestore, e l'obbligo del Gestore di acquisirle sono soggetti alle condizioni vincolative previste alla lettera f), comma 1 dell'articolo 185 nonché del comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive recenti modifiche e integrazioni.

3. OBBLIGO DI CONFERIMENTO

- a) Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, è tenuto a fornire annualmente il sottoprodotto al Gestore nei quantitativi stabiliti dal successivo articolo 5, fatte salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

4. DURATA DELL'ACCORDO

- a) Il presente Accordo ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
- b) Non è ammesso il rinnovo tacito del presente Accordo.

5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

- a) Il Fornitore, durante il periodo di validità del presente Accordo, si obbliga a fornire annualmente al Gestore le biomasse di cui alla lettera e) delle premesse in quantità tal quale fino a circa 50 t di verdure fuori pezzatura (cipolle) e pari a circa 6,25 t di sostanza secca (s.s.), con le caratteristiche descritte all'articolo 1, lettera b).

⁵ È possibile individuare una tolleranza dei valori medesimi che – di norma – non dovrà essere superiore del 5% per azoto e fosforo e del 10% per s.s. e C/N.

⁶ Tutti i quantitativi sotto esposti debbono essere calcolati secondo i metodi e con i criteri stabiliti dalla disciplina regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

- b) Il Fornitore si obbliga a consentire al Gestore, in qualunque momento, il controllo quali - quantitativo sul sottoprodotto oggetto della fornitura.
- c) Il Fornitore darà immediata comunicazione al Gestore mediante lettera raccomandata di ogni ritardo o impedimento relativo alla consegna del quantitativo di sottoprodotto nei termini del presente Accordo.
- d) Nel caso di aumento o diminuzione della quantità di sottoprodotto disponibile per la fornitura, è data parimenti la facoltà di aumentare o diminuire i termini del presente Accordo, previo accordo scritto fra le Parti.
- e) Qualora il Fornitore cessi l'attività e avvii altre forme di trattamento del sottoprodotto, pertanto, non produca il sottoprodotto oggetto del presente Accordo, è tenuto a comunicare formalmente al Gestore con raccomandata A/R o mezzo equipollente la data prevista per il termine dell'attività con un anticipo di almeno 60 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.
- f) Il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti oggetto di certificazione del sistema nazionale di produzione del biometano e dei requisiti interni applicabili, fra cui, in particolare:
- Emettere con cadenza mensile una dichiarazione di sostenibilità secondo l'allegato 1 parte B del decreto 14/11/2019 secondo quanto riportato all'art. 9, comma 3 del decreto stesso;
 - Conservare e rendere disponibile al coordinatore le registrazioni attestanti le attività svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di CO₂eq quali, ad esempio, quantità di ogni singolo sottoprodotto fornito e documentazione attestante le rese di processo.
 - Permettere al coordinatore del gruppo di effettuare controlli interni documentali, secondo quanto specificato dalle norme di riferimento e, in particolare, dimostrare l'effettiva sussistenza dello status di sottoprodotto e fornire informazioni utili a desumere i quantitativi di prodotto, coprodotto e sottoprodotto in uscita dal proprio processo produttivo cui al punto 4.2 della UNI 11567.

6. DIRITTI E OBBLIGHI DEL GESTORE

- a) Il Gestore si obbliga a ricevere dal Fornitore annualmente la quantità di sottoprodotto, indicata nel presente Accordo.
- b) Il Gestore dovrà provvedere alla pesa e/o verifica volume di ciascun automezzo immediatamente prima ed immediatamente dopo il rovesciamento del carico di sottoprodotto presso l'impianto di produzione di biometano avanzato. 
- c) Il Gestore dovrà utilizzare la pagina 1 (frontespizio) e la pagina 3 del "Registro di conferimento e rilascio" di cui all'allegato C1 alla DGR n. 2439/2007, per la registrazione delle quantità annue di sottoprodotto conferito.
- d) Nel caso di utilizzazione agronomica diretta del materiale rilasciato dall'impianto da parte del Gestore, il Gestore assicura la disponibilità di terreni utili allo spandimento dei materiali rilasciati dall'impianto di trattamento in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e nel rispetto dei



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9ª legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

divieti di spandimento territoriali e stagionali, nonché l'utilizzo nelle fasi di trasferimento su strade pubbliche dell'allegato 8 A alla DGR 1835/2016 (articolo 26, comma 1) che costituisce documento di trasporto. Tale allegato verrà utilizzato dal Gestore/Fornitore anche nell'ipotesi di riconsegna dei materiali rilasciati al Fornitore.

- e) Qualora il Gestore cessi l'attività e, pertanto, non sia disponibile a ricevere il sottoprodotto dal Fornitore, è tenuto a comunicare formalmente con raccomandata A/R o mezzo equipollente la data prevista per il termine dell'attività suddetta con un anticipo di almeno 60 giorni. In caso di inosservanza del termine anzidetto, possono tuttavia essere fatte salve eventuali condizioni più favorevoli pattuite fra le Parti.
- f) Il Gestore riconosce al Fornitore, per le quantità di materiale fornito, un corrispettivo economico pari a Euro 5,00 €/t (cinque, zero zero euro/tonnellata).
- g) Qualora nel corso del periodo di efficacia del presente Accordo l'entità del corrispettivo venga modificata rispetto a quella iniziale, questa sarà nuovamente concordata entro il termine di scadenza dell'annualità precedente a quella a cui detto corrispettivo andrà applicato. Il relativo atto di modifica dell'entità del corrispettivo economico, sottoscritto da entrambe le parti, costituirà un allegato indispensabile per la validità del presente Accordo.
- h) Il gestore/coordinatore del gruppo è il soggetto giuridico responsabile nei confronti dell'OdC per il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione della sostenibilità del biometano e dei requisiti interni applicabili al gruppo:
- i) Il Gestore/soggetto coordinatore del gruppo:
- assicura che il gruppo sia dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne scritte e definite;
 - predisporre l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo con aggiornamento annuale;
 - organizza le attività di controllo interno documentato secondo quanto definito al punto 8 della UNI 11567 e all'Allegato 2 del DM 14/11/2019;
 - garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione del biometano.

7. DIRITTI E OBBLIGHI CONGIUNTI DEL GESTORE E DEL FORNITORE

- a) Il trasporto del sottoprodotto è a carico del Gestore.
- b) Il giorno e l'ora della consegna ritiro saranno concordati di volta in volta tra le Parti.
- c) Le Parti possono concordare una diversa tempistica del ritiro/consegna del sottoprodotto nel rispetto delle altre clausole previste nel presente Accordo.
- d) Tale comunicazione deve avvenire in forma scritta non oltre le 48 ore che precedono l'evento programmato.
- e) Comunicazioni successive alle 48 ore che precedono il ritiro sono regolamentate nel seguente modo: per le vie brevi.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

8. CONTROLLI SUL SOTTOPRODOTTO

- a) Tutto il sottoprodotto fornito dal Fornitore deve essere conforme a quanto specificato nell'articolo 1 del presente Accordo.
- b) Il Gestore ha la facoltà di eseguire controlli al fine di verificare le caratteristiche fisico-chimiche del sottoprodotto riportate al precedente articolo 1.
- c) I test dovranno essere effettuati secondo modalità e standard internazionalmente accettati.
- d) Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Accordo, il Gestore provvederà a contestare tale fatto al Fornitore in forma scritta con raccomandata con A/R o mezzo equipollente - anticipandone il contenuto anche a mezzo fax.
- e) L'accertamento della non conformità per almeno il 50% del sottoprodotto, fornito costituisce per il Gestore giusta causa di risoluzione del presente Accordo.

9. INADEMPIENZE

- a) In caso di inadempienza anche parziale rispetto ai compiti ed agli obblighi derivanti dal presente Accordo, ciascuna delle Parti, senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, con comunicazione A/R o equipollente, segnala l'irregolarità alla Controparte, chiedendo la regolarizzazione delle condizioni contrattuali entro un termine adeguato alla singola situazione, e comunque non superiore ai 30 giorni, riservandosi comunque il diritto di risolvere o recedere dal presente Accordo, previa ulteriore e definitiva diffida ad adempiere, mediante analoga procedura, non seguita da esecuzione entro il medesimo termine.
- b) Nel caso del perdurare del comportamento inadempiente, successivamente alla diffida e al trascorrere dei termini di cui alla precedente lettera a), la Parte danneggiata può risolvere il presente Accordo senza onere alcuno.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- a) Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell'attività – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9ª legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

b) In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Accordo restano sospese e nessun inadempimento e responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Accordo si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R inviata a cura della Parte che intende avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

- insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale o a procedure esecutive di una delle due Parti;
- mancato ritiro o ricezione del prodotto, da parte del Gestore nei tempi e con le modalità stabilite;
- mancato conferimento del prodotto, da parte del Fornitore, nei tempi e con le modalità stabilite.

12. DIRITTO DI RECESSO DALL'ACCORDO

Entrambe le parti avranno la facoltà del recesso anticipato del contratto con 6 (sei) mesi di preavviso da comunicare tramite raccomandata A/R o mezzo equipollente.

13. CESSIONE DEL PRESENTE ACCORDO

- a) Il Fornitore, ferme restando le medesime ed immutate condizioni contrattuali, consente fin d'ora a che il Gestore sostituisca in qualsiasi momento a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. La cessione del contratto diverrà pienamente efficace e vincolante per il Fornitore dal momento in cui gli verrà notificata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- b) Qualora il Gestore sostituisca a sé un Soggetto Terzo nei rapporti derivanti dal presente Accordo con modifica delle condizioni contrattuali, il Fornitore può recedere dall'Accordo stesso senza conseguenza alcuna.

14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- a) Nessuna delle Parti rivelerà o userà se non ai fini del presente Accordo le informazioni riservate acquisite, salvo che abbia ottenuto un preventivo consenso scritto dall'altra Parte. Tale obbligo vige sia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale che dopo la cessazione dello stesso.
- b) Tale obbligo non si estende:
- alle informazioni riservate che ciascuna Parte effettuerà con i propri consulenti professionali, avvocati, assicuratori, banche, proprie controllate o controllanti;
 - ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con gli altri Soggetti competenti in materia di controlli ambientali.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011

15. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dal Reg. (UE) n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Accordo.

16. FORO COMPETENTE

Foro competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente Accordo sarà esclusivamente il foro di Venezia.

17. RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di filiera si rinvia alle norme di Legge.

18. REGISTRAZIONE

Le Parti nel dare atto che il presente Accordo è soggetto ad IVA, chiedono la registrazione dello stesso solo in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R 26 aprile 1986 e ss.mm.ii. a cura e spese della Parte che intenderà avvalersene.

Mirano, 06/02/2023

Il Gestore

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN SRL
Via Stazione, 80 - 30035 MIRANO (VE)
P.IVA/C.F. 04048850277
Legale Rappresentante Zadev, Nicola
Sede: Via Valsi - 36025 Noventa Vicentina (VI)

(timbro e/o firma del titolare/legale rappresentante)

Il Fornitore

06/02/23

ORTI DEI BERICI Soc. Coop. Agricola
Sede Sociale: 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Via E. Ferrari, 6/B
Reg. Imprese Vicenza, Ord. Imp. E.P.IVA
N. 03244902467

(timbro e/o firma del titolare/legale rappresentante)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., le clausole di cui agli articoli 2 (condizioni realizzative), 3 (obbligo di conferimento), 4 (durata dell'Accordo), 5 (diritti e obblighi del Fornitore), 6 (diritti e obblighi del Gestore), 7 (diritti e obblighi congiunti del Gestore e Fornitore), 8 (controlli sul sottoprodotto), 9 (inadempienze), 10 (cause di forza maggiore), 11 (clausole risolutive espresse), 12 (diritto di recesso dell'accordo), 13 (cessione del presente accordo), 14 (obbligo di riservatezza), 15 (consenso al trattamento dei dati), 16 (foro competente), 17 (rinvio alla legge), 18 (registrazione).

Il Gestore

SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN SRL
Via Stazione, 80 - 30035 MIRANO (VE)
P.IVA/C.F. 04048850277
Legale Rappresentante Zadev, Nicola
Sede: Via Valsi - 36025 Noventa Vicentina (VI)

(timbro e/o firma del titolare/legale rappresentante)

Il Fornitore

06/02/23

ORTI DEI BERICI Soc. Coop. Agricola
Sede Sociale: 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Via E. Ferrari, 6/B
Reg. Imprese Vicenza, Ord. Imp. E.P.IVA

(timbro e/o firma del titolare/legale rappresentante)